

CITTÁ DI MONSELICE

- COMANDO POLIZIA LOCALE -

P.zza Mazzini n.15 - tel.0429.74760 - fax 0429.74065 - Cod.Fisc.00654440288

e-mail: poliziamunicipale@comune.monselice.padova.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

APPROVATO con Delibera del Consiglio Comunale nr. 51 del 28/07/2011

- INDICE -

| Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento | Pag. 3 |
|---|------------|
| Art. 2 - Definizioni | Pag. 3 - 4 |
| Art. 3 - Finalità | Pag. 4 |
| Art. 4 - Trattamento dei dati personali | Pag. 4 - 5 |
| Art. 5 - Notificazione preventiva al garante della privacy | Pag. 5 |
| Art. 6 - Responsabile | Pag. 5 |
| Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave | Pag. 6 |
| Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali | Pag. 6 |
| Art. 9 - Obblighi degli incaricati | Pag.7 |
| Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta | Pag.7 |
| Art. 11 - Diritti dell'interessato | Pag.8 |
| Art. 12 - Sicurezza dei dati | Pag.9 |
| Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati | Pag.9 |
| Art. 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali | Pag.9 |
| Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali | Pag.9 |
| Art. 16 - Comunicazione | Pag.9 |
| Art. 17 - Tutela | Pag.10 |
| Art. 18 - Provvedimenti attuativi | Pag.10 |
| Art. 19 - Norme di rinvio | Pag.10 |
| Art. 20 - Entrata in vigore | Pag.10 |
| | |
| Allegato "A" | Pag.11 |

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Monselice (PD) per finalità di sicurezza urbana, come definita dal Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 s.m.i.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'unità di ripresa e/o presso il Comando di Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video e/o audio che, in relazione ai luoghi di installazione delle apparecchiature di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata, i mezzi di trasporto e le proprietà pubbliche;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "*titolare*", l'Ente Comune di Monselice nella persona del Sindaco o di altro legale rappresentante pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) per "*responsabile*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- g) per "*interessato*", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- l) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per "*Codice*" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lvo n.196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2. Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.M. 5 agosto 2008, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della stessa Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
- 3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- c) al controllo di determinate aree;
- d) i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada.
- 4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 - Notificazione preventiva al garante della privacy

1. Il Comune di Monselice nella persona del Sindaco o di altro legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 - Responsabile

- 1. Compete al Sindaco, o altro legale rappresentante pro-tempore, designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice e s.m.i.
- 2. La responsabilità della gestione dell'uso delle immagini raccolte compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
- 3. La gestione tecnica e la manutenzione dell'impianto sarà seguita dagli uffici comunali competenti per gli impianti di pubblica utilità e per le apparecchiature informatiche.
- 4. Il responsabile, per l'espletamento del suo incarico, si potrà avvalere del supporto di collaboratori da lui individuati e nominati, scelti tra i componenti della Polizia Locale del Comune di Monselice.
- 5. Compete al responsabile l'istruzione al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza agli incaricati.

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati.
- 2. Il responsabile e gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
- 3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.
- 4. Le apparecchiature che compongono l'impianto di videosorveglianza sono dotate di sistemi e parole chiave di accesso che garantiscono un adeguato grado di sicurezza per la riservatezza del trattamento dei dati rilevati.

Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 2;
- 2. L'impianto di videosorveglianza consente l'acquisizione dei dati video ed audio. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I dati video e/o audio acquisiti della unità di videosorveglianza potranno essere scaricati in apposite apparecchiature elettroniche o informatiche per la visualizzazione, l'ascolto, la registrazione, il trattamento, situate presso il Comando di Polizia Locale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini e/o i suoni videoregistrati sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso l'unità di ripresa e/o la sede della Polizia Locale. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione ad un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 9 - Obblighi degli incaricati

- 1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare.
- 4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta

- 1. Il Comune di Monselice nella persona del Sindaco o di altro legale rappresentante pro-tempore in ottemperanza a quanto disposto dal punto 3.1 della Deliberazione del Garante della privacy del 8 aprile 2010, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente (*informativa*), nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le apparecchiature di videosorveglianza, conforme al modello elaborato dal Garante e inserito nel presente regolamento come allegato "A".
- 2. Il Comune di Monselice nella persona del Sindaco o di altro legale rappresentante pro-tempore si riserva di non installare tale segnaletica in alcuni siti nei quali, a causa di frequenti episodi di microcriminalità, spaccio di stupefacenti e atti vandalici, le ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati risultano prevalenti rispetto al principio di garanzia costituito dall'informativa, come previsto al punto 3.1.1. del provvedimento del Garante della privacy 8 aprile 2010.
- 3. Il Comune di Monselice nella persona del Sindaco o di altro legale rappresentante pro-tempore, si impegna a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 13, con un anticipo di giorni dieci, mediante la pubblicazione nell'albo on line del Comune, con la pubblicazione permanente nel sito del Comune di Monselice e/o con l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta:
- -la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- -la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- -di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni di questo Ente.
- 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 30 (trenta) giorni.
- 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

- 1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'unità di videoripresa e/o presso il Comando della Polizia Locale. Alle apparecchiature possono avere accesso esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati tramite password e "log" di attivazione.
- 3. Non possono accedere alle apparecchiature altre persone se non autorizzate con provvedimento scritto e accompagnate da coloro che sono autorizzati e hanno avuto adeguata formazione per l'utilizzo di tali apparati.
- 4. Restano ferme le sanzioni, anche penali, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dal Codice e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dall'art. 15 del Codice e successive modificazioni e o integrazioni

Art. 16 - Comunicazione

- 1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Monselice nella persona del Sindaco o di altro legale rappresentante pro-tempore a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa nei limiti di cui agli artt. 19 e 39 del Codice.
- 2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 17 - Tutela

- 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. dal 141 al 152 del Codice.
- 2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 18 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione delle modalità e degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010 (G.U. n.99 del 29/04/2010).

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le norme dello Statuto Comunale.



La registrazione è effettuata dal Comando di Polizia Locale per fini di sicurezza urbana

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)